

LOTTO 1)

Capitolato ALL RISKS

**Consorzio 5 Toscana Costa
Via degli Speciali, 17
57029 venturina (LI)
P. Iva/C.F. 01779220498**

**Società Assicuratrice ...
Agenzia di ...**

Durata del contratto

**Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2017
Scadenza ore 24.00 del 31/12/2019**

Frazionamento annuale al 31/12 di ogni anno

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Consorzio 5 Toscana Costa
Assicurato:	Il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza.
Società:	l'impresa assicuratrice
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Broker incaricato:	A.I.B. All Insurance Broker srl - Via Machiavelli, 19 – 51100 - Pistoia, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

ALTRE DEFINIZIONI Patrimonio

Immobiliare

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- tutte le costruzioni edili e murarie e/o di altro materiale di costruzione, di struttura e/o di finimento, di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, gronde, grondaie e simili, pareti vetrate polifunzionali, strutture architettoniche in vetro o materiale similare per rivestimento di edifici, e tutte le parti e opere murarie, funzionali e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrato, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, tutte le pertinenze quali strade, marciapiedi, pavimentazione esterna, fognature di pertinenza dei fabbricati assicurati, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori e relativi impianti. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri/pareti di recinzione in genere ed i relativi cancelli;
- gli impianti si intendo assicurati anche se interrati e comunque sino al punto di allacciamento alla relativa rete di pertinenza;
- si intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli posti all'aperto per loro uso e destinazione (fontane, gradinate, silos, cabine elettriche, quadri elettrici, ecc.), aree attrezzate, parchi archeologici e simili.

Patrimonio mobiliare

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- macchinari, attrezzature ed impianti tutti, gruppi idrovori, pompe e motopompe, quadri elettrici alloggiati su cassette a palo, impianti irrigui di bonifica in genere, impianti fotovoltaici e di produzione di energia rinnovabile in genere, comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento, presenti nei fabbricati o all'esterno dei medesimi;

- attrezzi, mobilio ed arredi, televisori, macchine d'ufficio, registri, cancelleria, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti semaforici e di segnalazione in genere ovunque ubicati;
- il complesso dei mezzi di sollevamento e trasporto sia fissi che semoventi, delle macchine, dei meccanismi, attrezzi, utensili, trasmissioni, tubazioni, contatori, basamenti, serbatoi sia interrati che esterni;
- merci, ricambi, scorte, tubazioni, valvole, utensili, attrezzatura di cantiere e quant'altro necessario alle attività assicurate;
- strutture, attrezzatura, macchine ed impianti necessari al funzionamento dell'attività assicurata sia per le attività primarie che secondarie, accessorie e/o complementari;
- derrate alimentari, prodotti farmaceutici valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza od utilizzo ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza e quant'altro non rientri nelle altre definizioni;
- quadri ed oggetti d'arte, fondi fotografici, reperti archeologici, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, e in generale qualsiasi oggetto avente valore artistico e/o storico
- apparecchi ad impiego mobile;
- attrezzature elettroniche;
- mezzi di locomozione, rimorchio, macchine operatrici, movimentazione terra, natanti non iscritti al P.R.A. di proprietà e/o in uso ovunque si trovino, sia sottotetto che all'aperto ma esclusivamente in aree di competenza dell'attività svolta

Si intendono inclusi anche i beni di Terzi per i quali vi sia un interesse assicurabile da parte del Contraente/Assicurato o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.

Quant'altro non rientrante nella Definizione Fabbricati è compreso nella presente Definizione Contenuto.

Valori

Denaro, titoli di credito e valori bollati, gioielli, metalli preziosi (oro, argento e platino), oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso, buoni pasto, tickets restaurant, buoni benzina, ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore. Il tutto del Contraente/Assicurato o di terzi, ove il Contraente/Assicurato stesso ne sia in possesso, ne sia o non responsabile.

Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito

Attrezzature Elettroniche

Apparecchiature elettrico-elettroniche di varie marche e modelli, compresi relativi accessori e pertinenze quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: centro elaborazione dati, computer, stampanti, videoterminali, modem, centralini telefonici, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, rilevatori di presenze, impianti di condizionamento, antifurto, antincendio, di posta elettronica, di filodiffusione, di traduzione simultanea, di amplificazione, di emissione e regia, apparecchiature radio, ricetrasmittenti, macchine per scrivere, macchine da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, attrezzature da ufficio in genere, attrezzature tipografiche, televisori, videoregistratori, proiettori, videoproiettori, telecamere, sistemi audiovisivi in genere, adattatori di rete, gruppi di continuità, sismografi, vibrometri, teodoliti informatici, ponti radio, tralicci, antenne, ricetrasmittenti, stazioni automatiche di rilevamento, videosorveglianza, centrali di raccolta dati, e qualsiasi altra macchina, apparecchio ed impianto elettronico e relativi accessori, utilizzati dal Contraente, al coperto e/o all'aperto e/o in zona isolata e/o ad impiego mobile.

Supporti di dati

Il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato per la memorizzazione di informazioni leggibili dalla macchina.

Dati

Le informazioni su supporti intercambiabili leggibili dalla macchina e memorizzati dall'Assicurato, esclusi i dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Programmi in licenza d'uso

La sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze All risks da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 1 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA (variante migliorativa n.4)

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli art. 5 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e art. 6 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art... 5 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo. Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C.

Art. 4 - VARIAZIONE DEL RISCHIO (variante migliorativa n.4)

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte). L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 - REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI (variante migliorativa n.4)

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può

segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 4 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

2. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 120 giorni prima di detta scadenza. La Società nel caso in cui si avvalga della facoltà suesposta, si impegna comunque a mantenere attive le garanzie tutte sino al momento in cui l'Assicurato avrà ricollocato sul mercato assicurativo tutti i rischi, e comunque non oltre 120 (centoventi) giorni successivi alla data di invio dell'atto di disdetta.

Art. 6 - CLAUSOLA DI RECESSO (variante migliorativa n.4)

In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 5 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

1. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

2. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

3. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 14 bis (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che ne regolano l'istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Società.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale.

Art. 8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - FORO COMPETENTE

Si conviene fra le parti che il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Contraente.

Art. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 – TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 12 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato, rese ai fini sia del presente contratto sia della polizza di riferimento in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, la Società ha prestato il suo consenso e determinato il premio.

Art. 14 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 12 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art.14 BIS - PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI

La Società si impegna a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.

Art.14 BIS - PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI (variante migliorativa n.5)

L'Assicuratore:

1. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
 - il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
 - la data di accadimento dell'evento;
 - la data della denuncia;
 - la tipologia dell'evento;
 - l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 1 % del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 500,00.

3. **l'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.**
4. **Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.**

Art. 15 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 16 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 17 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art.17;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.18 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I – Patrimonio immobiliare - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II – Patrimonio Mobiliare -

- A) Macchinario, attrezzatura, arredamento – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- B) Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite, che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentate delle spese di lavorazione, corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno.

L'ammontare del danno si determina:

- per il Patrimonio Immobiliare – applicando il deprezzamento di cui al punto I, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il Patrimonio Mobiliare (punto II) – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 19- ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 20 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 21 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 22 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo o colpa grave dell'Assicurato medesimo o del Contraente.

Art. 23 - BUONA FEDE

Si conviene che, l'omissione della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso. Non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si sia manifestata.

Art. 24 - CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata AIB ALL INSURANCE BROKER SRL in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura 15,00% sul premio imponibile.

Art. 25. - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art. 26 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 27 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

ART. 28 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso, o per i quali l'Assicurato abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Patrimonio mobiliare".

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti dell'Assicurato.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi; i beni si intendono garantiti anche se posti all'aperto.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Assicurato o di terzi, con cui od in cui l'Assicurato svolge la Sua attività od ha un interesse assicurabile, salvo quanto espressamente escluso.

Ciò premesso, la Società, in corrispettivo del versamento del premio convenuto e anticipato e per la durata del presente contratto, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga a indennizzare l'Assicurato:

SEZIONE 1^ - All Risks - Incendio

I danni materiali diretti e consequenziali causati alle cose assicurate da qualsiasi evento, qualsiasi ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso, anche se conseguenti a

- colpa grave dell'Assicurato/Contraente;
- colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

SEZIONE 2^ - Furto – Rapina - Estorsione

I danni materiali diretti causati alle cose assicurate da furto o rapina o estorsione.

SEZIONE 3^ - Elettronica

I danni materiali diretti causati alle cose assicurate da qualsiasi evento, qualsiasi ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso, anche se conseguenti a:

- colpa grave dell'Assicurato/Contraente;
- colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

SEZIONE 1^

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS - INCENDIO

ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso per:

a) i danni verificatisi in occasione di:

- 1 - atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare;
- 2 - esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3 - bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, maremoti ed eruzioni vulcaniche;
- 4 - mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- 5 - inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- 6 - trasporto e/o trasferimento, e relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori delle aree dell'Ente;

a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.

b) i danni causati da o dovuti a:

- 1 - frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, malversazione, scippo e loro tentativi;
- 2 - crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- 3 - interruzione di reazioni termiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
- 4 - montaggio o smontaggio di impianti o da costruzioni o demolizioni di fabbricati. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
- 5 - deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, ossidazione, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni;
- 6 - guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature.

Nel caso che in conseguenza dei predetti eventi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

- 7 - sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate.
- 8 - dolo dell'Assicurato e/o Contraente;
- 9 - errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di prodotto;
- 10 - ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione";
- 11 - danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- 12 - eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore o il Fornitore;

BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

- boschi, coltivazioni;
 - aeromobili;
 - automezzi iscritti al PRA;
 - gioielli, pietre e metalli preziosi;
 - quadri, dipinti, affreschi, collezioni in genere, mosaici, arazzi e statue di valore singolo superiore a € 10.000,00=
- Sono altresì esclusi: il terreno, i costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno.

DELIMITAZIONI DI GARANZIA

- 1) Relativamente a **disegni, modelli, stampe e simili, nonché a registri stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici**, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro e fino al massimo di risarcimento di € 100.000. La garanzia è prestata a "Primo rischio assoluto", senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 19 delle C.G.A..
- 2) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da **sovraccarico da neve** la Società non indennizzerà i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento dell'edificazione dei fabbricati stessi.
- 3) Relativamente ai danni materiali diretti causati da **terremoto**, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.
- 4) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da **inondazioni, alluvioni, allagamenti**, si intendono escluse le merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento. Sono escluse le cose mobili poste all'aperto.
- 5) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da **uragani, tempeste, bufere, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria e grandine**, devono intendersi esclusi i danni a beni posti all'aperto a meno che non previsto per la loro naturale destinazione.
I danni materiali e diretti causati da pioggia, grandine e neve, ai beni assicurati posti sotto tetto dei fabbricati previsti in polizza, si intendono compresi in garanzia, solo se pioggia, grandine o neve sono penetrati in detti fabbricati, attraverso rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra, tale da essere riscontrati su una pluralità di enti assicurati o non.
- 6) Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di **occupazione** (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 gg. consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- 7) Relativamente ai danni materiali e diretti causati dalla **grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere**, manufatti in materia plastica, lastre di fibrocemento (compreso eternit), convenzionalmente denominati "fragili", la Società indennizza fino alla concorrenza del limite convenuto in polizza.
- 8) Relativamente ai **valori**, la garanzia assicurativa è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c., fino alla concorrenza, per sinistro e per anno, del limite di € 20.000,00.

ESTENSIONI DI GARANZIA (sempre operanti)

1) Ricorso dei terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportati;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del C.C.

2) Parificazione a danni materiali diretti

Sono parificati ai danni materiali diretti, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio o altro danno.

3) Acqua Condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio.

4) Ricerca e riparazione guasti

La Società, in caso di danno arrecato da fuoriuscita di fluidi a seguito di rottura accidentale degli impianti posti a servizio dei fabbricati e/o attrezzature e indennizzabile in base alla presente polizza, si obbliga all'indennizzo delle spese necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura accidentale, comprese le spese necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricati, anche laddove effettuate per la ricerca del guasto interessato.

5) Spese di demolizione e sgombero

La Società indennizza le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire, decontaminare, disinquinare, nonché per il trattamento speciale dei residui, anche tossico nocivi, del sinistro; si intendono compresi anche i costi e le spese sostenute per la rimozione, deposito, ricollocamento e trasporto dei "beni mobili/contenuto" non danneggiati, qualora dette operazioni si rendessero necessarie, a seguito di sinistro indennizzabile, per il ripristino dei locali e/o per l'esecuzione dei lavori di riparazione.

6) Eventi sociopolitici - terrorismo

La Società indennizza danni direttamente o indirettamente causati o derivanti o verificatisi in occasione di eventi sociopolitici, compresi atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza o minaccia da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

7) Onorari dei Periti (valida anche per sezioni 2^A e 3^A)

La Società si impegna a risarcire all'Assicurato l'importo da lui versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari del Perito di parte, e per la quota parte relativa al terzo Perito in caso di perizia collegiale. Sono compresi inoltre gli

onorari di Architetti, Ingegneri, Consulenti necessari per le riparazioni e/o ricostruzioni conseguenti a sinistro, nonché gli oneri supportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

8) Deroga alla regola proporzionale

Nel caso in cui non sia valida e/o operante la clausola 21) della presente sezione "assicurazione con dichiarazione di valore" si conviene che nell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, sempreché questa rientri entro il limite del 20% della somma assicurata ad ogni singola partita. Se detto limite del 20% risultasse superato, il disposto del citato articolo del Codice Civile si applicherà solo sull'eccedenza.

9) – Compensazione tra partite

Si conviene quanto segue:

- 1) Se al momento del sinistro, liquidato a termine di polizza, dalle stime effettuate risultassero delle eccedenze di somma assicurata, rispetto al valore delle rispettive partite, tali eccedenze saranno riportate a beneficio dell'insieme delle altre partite, quando queste risultassero insufficientemente assicurate, ed in proporzione delle insufficienze rilevate.
- 2) Il rapporto d'eccedenza di somme assicurate, di cui al punto 1) porta ad aver luogo solo a favore di quelle partite di polizza che abbiano tassazione uguale od inferiore e non viceversa.
- 3) La validità della presente clausola si applica solo alle partite di polizza che assicurano "patrimonio immobiliare" e "patrimonio mobiliare"

10) – Fenomeno elettrico

Relativamente ai danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione.

11) – Guasti Macchine

La Società, a parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo Esclusioni punto b) 6 si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata per detta sezione, i guasti accidentali meccanici propri del macchinario e delle attrezzature, anche se di proprietà di Terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

A) Sono esclusi i danni:

- a) causati da difetti di cui la Contraente e l'Assicurato od il preposto all'esercizio del macchinario e delle attrezzature erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore e/o venditore, locatore e fornitore delle cose assicurate;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione, nonché all'uso improprio del macchinario ed attrezzature e ad esperimenti e prove che provochino sovraccarico o scondizionamento;
- d) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, oltre a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi di apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o delle attrezzature;
- e) verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché ai danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni in uso all'assicurato;
- f) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate e che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) guasti accidentali elettrici.

La presente garanzia, sarà operante con le somme e con le franchigie riportate nella relativa tabella delle franchigie e massimi risarcimenti.

B) Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 19 delle Condizioni Generali

C) Manutenzione preventiva

E' condizione necessaria per l'indennizzabilità degli eventuali danni alle cose assicurate coperti dalle garanzie di polizza, che qualsiasi impianto, macchinario o attrezzatura assicurata venga sottoposto a manutenzione in base alle raccomandazioni dei fornitori o produttori di tale impianto, macchinario o attrezzatura.

La manutenzione comprende:

- a) controlli di funzionalità e di sicurezza;
- b) manutenzione preventiva;
- c) rettifica di perdite, danni o guasti derivanti dal normale funzionamento, usura od invecchiamento, comprendente la riparazione di componenti, moduli o parte di essi;
- d) aggiornamento tecnologico.

D) Pompe sommerse

Sono esclusi i danni causati da erosioni di sabbia o dall'esercizio senza acque delle pompe.

E) Riparazioni effettuate nell'officina dell'Assicurato

Qualora la riparazione del bene danneggiato sia effettuata nell'officina dell'Assicurato, la Società rimborsa il costo dei materiali a piè d'opera e della mano d'opera necessaria per eseguire la riparazione, aumentato di una percentuale per i maggiori costi di direzione dell'officina derivanti dalla riparazione, da stabilirsi d'accordo tra le parti o in sede di perizia.

12) Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire i danni subiti dalle cose assicurate da infiltrazioni di acqua piovana attraverso coperture, pareti, pavimenti e serramenti; sono tuttavia esclusi i danni:

- a seguito di acqua penetrata attraverso finestre, lucernari lasciati aperti e da gelo;
- causati da fuoriuscita di acqua da argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana.

13) Intasamento gronde e pluviali

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

14) Rigurgito fognature

La Società risponde dei danni subiti dai terzi avvenuti da spargimenti di acqua ed altri liquidi derivanti da rigurgito di fognature purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del fabbricato.

15) Danni da impianti automatici di estinzione

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni, fatta eccezione per i danni da gelo e per quelli verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive, sia dell'impianto che dei locali protetti.

16) Gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

17) Frane, smottamenti, cedimenti del terreno, caduta massi

A parziale deroga articolo esclusioni, la garanzia si intende prestata relativamente ai danni subiti dai beni assicurati per effetto di frane, smottamenti, cedimenti del terreno, caduta massi.

18) Crollo e collasso strutturale

A parziale deroga articolo esclusioni, la garanzia si intende prestata relativamente ai danni subiti dai beni assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale subiti dalle cose assicurate, conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati, impianti e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

19) Rovina ascensori e montacarichi

Sono compresi in garanzia i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danneggiamenti agli impianti.

20) Danni indiretti - Indennità aggiuntiva 20%

Limitatamente alle partite "1 Patrimonio Immobiliare" e "2. Patrimonio Mobiliare" riportate nella scheda di polizza, in deroga alle Condizioni Generali di assicurazione, si conviene che, in caso di sinistro, l'indennizzo sarà maggiorato di un importo pari al 20% dell'ammontare del danno risarcibile a titolo di rimborso forfettario per le spese o maggiori spese necessarie per il proseguimento dell'attività.

21) Assicurazione con dichiarazione di valore – (CONVENZIONE ATTIVABILE SE PRESENTE LA STIMA DEI BENI)

1. La Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite distinte con i n 1 e 2 della prima sezione Prima – Danni diretti & Indiretti e 1 della sezione terza - Elettronica - comprendono il valore della totalità dei Fabbricati e del Contenuto costituenti le partite medesime; esse sono corrispondenti alle valutazioni effettuate, con i criteri indicati (valore a nuovo) nella Stima Assicurativa della Società, della quale viene data copia dalla Contraente alla Società, con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

Limitatamente alle partite sopra indicate – ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono – non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C..

2. Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del C.C. e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda l'art. 1907 C.C..

3. La Contraente è tenuta a consegnare alla Società delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione – e, quindi anche alla scadenza della polizza -, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato al punto 1 non anteriore né posteriore di 90 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione.

4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1 che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;

b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza a quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale in ragione della parte – determinata in base alle stime peritali – eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di indennizzo (art. 1.5 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale) quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

I) imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione;

II) relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1, l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.

5. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura della Contraente come previsto al punto 3, che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.

Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

6. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5 si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4a e 4b, circa i quali la Contraente è tenuta a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.
7. La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.
8. La presente Convenzione rimane inoperante se la Contraente non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e la Società, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6, in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.
9. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 30 giorni da quello in cui la Società ha presentato alla Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, la presente Convenzione resterà sospesa sino all'atto del pagamento.
10. Oltre quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente Convenzione non comporta nessuna altra deroga alle Norme che regolano l'assicurazione in Generale.

Art.22 – Rottura di vetri e cristalli

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, pareti polifunzionali, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati qualunque ne sia la causa.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 1 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

Dalla presente garanzia e relativa limitazione, sono escluse le strutture architettoniche in vetro o materiale similare per rivestimento di edifici che vengono assimilate a tutti gli effetti a strutture costituenti il fabbricato.

Art.23 – Cedimento, franamento, smottamento del terreno

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest'ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Cedimento, franamento e smottamento del terreno".

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) Determinazione delle somme assicurate - Valore a nuovo

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, di cui alla partita "patrimonio immobiliare", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli impianti, di cui alla partita "patrimonio mobiliare", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni: in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione valore a nuovo non esistesse;
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a) determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.

Agli effetti dell'art.19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- superiore od uguale al rispettivo valore a nuovo, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiore al rispettivo valore a nuovo, ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al quintuplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui alle condizioni generali di assicurazione.

Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale, sempreché non ne derivi aggravio per la Società e purché ciò avvenga (salvo comprovata forza maggiore e specifici accordi con la Società) entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività.

2) Rinuncia al diritto di surroga (valida anche per sezione 3)

La Società rinuncia al diritto di surroga, salvo il caso di dolo, derivatele dall'Art.1916 del Codice Civile verso i dipendenti e persone a questi assimilati dei quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, nonché verso le Società e/o Enti controllati, consociati e collegati, purché tale diritto non venga esercitato dall'Assicurato.

3) Anticipo degli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizioni che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000 (centomila).

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 (un milione), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

4) Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art.22 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Pagamento dell'indennizzo - a ciascuna partita di polizza

singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art.22, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

5) Macchinario in Leasing (d.i.c./d.i.l.)

Qualora i macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare la Società garantisce i beni medesimi:

- per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

6) Beni presso Terzi

Si prende atto che parte dei beni assicurati può trovarsi anche presso ubicazioni di terzi, mostre od esposizioni e simili.

La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti di risarcimento esposti in polizza.

L'Assicurato in caso di sinistro, metterà a disposizione della Società i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati.

7) Innovazioni nel rischio

Nell'ambito delle strutture in uso all'assicurato possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all'arredamento per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile.

8) Oneri di ricostruzione

Le parti si danno atto che nella somma assicurata alla partita "Patrimonio Immobiliare", sono compresi i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

9) Determinazione dei danni a: Valori – Oggetti d'Arte (condizione valida anche per sezione 2^)

A) Valori

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

2. Per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano.
3. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano.
4. Per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata.
5. Per i valori non specificati ai precedenti punti, in base al loro valore nominale. Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
 1. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 2. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

B) Oggetti d'arte

Il risarcimento verrà effettuato in base all'equo valore commerciale al momento del sinistro, nei limiti di risarcimento eventualmente specificati.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di danno parziale verrà risarcito il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati, comprensivo dell'eventuale deprezzamento a seguito del danno.

SEZIONE 2^

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS FURTO

Cose e beni assicurati nella sezione furto

In tutte le sedi, gli uffici, i magazzini, i e qualsivoglia altra dipendenza o pertinenza, di proprietà o gestita dall'Assicurato per l'esercizio della propria attività, si garantiscono i seguenti beni:

- a) macchine, impianti, attrezzature, complete di accessori, fissi ed infissi, merci e scorte, mobilio ed arredamento d'ufficio (compresi arazzi, tappeti, quadri, sculture e simili oggetti d'arte di valore inferiore a € 10.000 per singolo pezzo), oggetti di cancelleria, registri, stampati, armadi, impianti di prevenzione d'allarme, strumenti professionali, e quant'altro necessario e pertinente alla attività, nulla escluso né eccettuato;
- b) denaro e valori in genere di qualsiasi natura e specie, titoli, assegni, cedole, buoni mensa e/o pasto, etc.;
- c) indumenti ed effetti personali di normale uso, di proprietà dei dipendenti esclusi preziosi e valori.

1 – Garanzie: Furto – Rapina - Estorsione

La società risponde a parziale deroga delle Esclusioni previste nella SEZIONE I, della presente polizza, dei danni materiali e diretti derivanti dal furto e/o dalla rapina e/o dalla estorsione delle cose assicurate nella forma a "Primo Rischio Assoluto" cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.19 delle Condizioni Generali di Assicurazione sino a concorrenza della somma assicurata a questo titolo, a condizione essenziale che:

- i beni oggetto della garanzia siano riposti in Fabbricati e/o locali e/o costruzioni protetti da porte e/o finestre munite di chiusura;
- che l'autore del furto si sia introdotto nei Fabbricati e/o nei locali e/o costruzioni contenenti gli enti assicurati:
 - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari, mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.

2 – Garanzia accessoria "Portavalori"

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano stessa i valori;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori stessi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sui dipendenti dell'Ente di ogni ordine e grado dislocati per ragioni di servizio in una qualsiasi sede dell'Ente stesso, adibiti dal Contraente in via continuativa o eccezionalmente al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative sia al servizio all'interno dell'ente che a quello esterno - che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano - detengono i valori stessi.

Agli effetti dell'assicurazione, la sede cui appartiene un determinato dipendente è quella presso cui il dipendente stesso, al momento del sinistro, prestava servizio anche se soltanto in via temporanea.

3 – Rapina iniziata dall'esterno

Ad integrazione da quanto previsto dall'art. 1, si conviene di estendere l'assicurazione alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia), avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

4 – Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del contraente o dell'assicurato

La Società copre altresì i furti avvenuti nei modi previsti dall'art.1, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Sono esclusi dalla garanzia i danni commessi od agevolati con dolo degli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.

5 – Guasti cagionati dai ladri

La Società copre anche i guasti cagionati dai ladri alle parti del Fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 19 delle C.G.A. e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

6 – Beni presso terzi

La garanzia si estende ai danni materiali e diretti derivati da furto - rapina – estorsione dei beni assicurati in ubicazioni diverse da quelle dell’Assicurato, ma comunque entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell’Assicurato, prescindendo delle caratteristiche dei mezzi di chiusura.

7– Recupero delle cose colpite da sinistro

Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo d’indennizzo per le cose recuperate.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha la facoltà di conservare le proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

8 – Reintegro automatico

Di comune accordo tra le Parti si conviene che in caso di sinistro, fermo quanto indicato alle Condizioni Generali di Assicurazione, il capitale assicurato alle partite tutte si intende, con effetto dal momento del sinistro stesso, reintegrato di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termine di polizza, impegnandosi l’Assicurato a versare il corrispondente rateo di premio entro 60 giorni dalla data della relativa appendice.

9 - Assicurazione uffici

Limitatamente agli uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone.

10 - Furto con destrezza

L’assicurazione comprende il furto commesso con destrezza nell’interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi; purché constatato e denunciato nella stessa giornata nel quale è avvenuto e denunciato entro le 24 ore .

11 - Danni in occasione di eventi sociopolitici

Si dà atto che l’assicurazione comprende i danni di furto, rapina verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

12 - Costo di rimpiazzo per "Beni mobili"

Relativamente alle cose costituenti “Beni mobili” (esclusi “oggetti d’arte”), si farà riferimento al "Valore a nuovo", intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per qualità, rendimento e funzionalità, anche estetica. Pertanto in caso di sinistro l’ammontare del danno verrà determinato senza tener conto del deprezzamento ivi previsto. Sono escluse dall’assicurazione "valore a nuovo" le cose fuori uso o non più utilizzate per l’uso corrente al momento del sinistro.

L’ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata qualora tale costo sia inferiore al "valore a nuovo".

13 - Beni all'aperto

Relativamente ai beni mobili (esclusi valori e oggetti d’arte) la garanzia assicurativa è prestata quand’anche i beni siano posti all’esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale per l’efficacia

dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle
recinzioni medesime o sfondamento delle stesse.

SEZIONE 3^A

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA

Art. 1) Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, anche se conseguenti a colpa grave del Contraente/Assicurato o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere.

Art. 2) Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente. Sono invece compresi i danni causati con colpa grave dei medesimi, nonché i danni causati con dolo di dipendenti o di persone di cui Contraente e Assicurato debbano rispondere;
- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione, e revisione e spostamenti interni;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario;
- causati da maremoti, eruzioni vulcaniche;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati da persone già condannate per atti dolosi o fraudolenti relativi all'attività oggetto della garanzia assicurativa;

Art. 3) Conservazione delle cose assicurate

Le cose devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

Art. 4) Valore assicurabile - Forma dell'Assicurazione

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 19 delle Condizioni Generali.

Art. 5) Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di Polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) defalcato dell'importo come ad A) 2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all'art. "Obblighi in caso di sinistro" comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;

2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1), defalcato dell'importo stimato come a B) 2). Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

a) i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;

b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;

c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 3), defalcato dell'importo stimato come a B) 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B (stima B 1 - B 2 oppure B 3 - B 4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in scheda di Polizza.

Art. 6) Supporti dati e spese di ricostituzione dei dati memorizzati

Se i supporti di dati subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile, la Società indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per il riacquisto dei supporti e per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi.

Ogni risarcimento è corrisposto all'Assicurato solo se la ricostituzione dei dati si rende necessaria o se comunque avviene entro un anno dalla data del sinistro.

La presente estensione è prestata a primo rischio assoluto e la somma assicurata rappresenta il limite massimo di risarcimento.

Non sono indennizzabili i danni verificatisi in seguito ad errata registrazione di dati non dovuti ad errori di dispositivo automatico, a cancellazione per errore, a cestinatura per svista.

Condizioni Particolari Sezione 3^A

In seguito a specifica pattuizione fra le Parti, si intendono valide ed operanti le seguenti condizioni particolari:

CP A) Virus Informatici

Le parti convengono di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla ricostituzione degli archivi, qualora la medesima si rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di "Virus", sia che essi siano stati introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale.

CP B) Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquantaprocento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo di Euro 50.000,00. L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

CP C) Apparecchiature ad impiego mobile

Gli impianti e gli apparecchi ad uso mobile e che possono trovarsi anche presso Terzi, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

CAPITALI E CALCOLO DEL PREMIO

ELENCO UBICAZIONI ASSICURATE:

- ✓ PADULETTA – LIVORNO
- ✓ LA MAZZANTA-MOLINO A FUOCO-VIA CAVALLEGGERI - ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
- ✓ LOC. MORELLINE, 4 – ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
- ✓ LOC. TORRACCIA – PIOMBINO (LI)
- ✓ LOC. TORRACCIA – PIOMBINO (LI)
- ✓ LOC.PIANACCE – PIOMBINO (LI)
- ✓ LOC. CAMPO ALL'OLMO-RINSACCA – PIOMBINO (LI)
- ✓ LOC. CAMPO ALL'OLMO-RINSACCA – PIOMBINO (LI)
- ✓ LOC. CARBONIFERA – PIOMBINO (LI)
- ✓ LOC. CARBONIFERA – PIOMBINO (LI)
- ✓ LOC. FOSSA CALDA 1 DISTRETTO IRRIGUO – CAMPIGLIA (LI)
- ✓ LOC. FOSSA CALDA 2 DISTRETTO IRRIGUO – CAMPIGLIA (LI)
- ✓ LOC. FOSSA CALDA 3 DISTRETTO IRRIGUO – CAMPIGLIA (LI)
- ✓ LOC. FOSSA CALDA 4 DISTRETTO IRRIGUO – CAMPIGLIA (LI)
- ✓ LOC. GERA – SUVERETO (LI)
- ✓ LOC. LAGHETTI RIOTORTO – PIOMBINO (LI)
- ✓ LOC. ORTI – PORTOFERRAIO (LI)
- ✓ MAGAZZINI COMUNALI – PORTOFERRAIO (LI)
- ✓ VIA DEGLI SPEZIALI, 17 – CAMPIGLIA (LI)
- ✓ LARGO PIANOSA – PORTOFERRAIO (LI)

Trattasi di complessi di fabbricati costruiti come da definizioni sopra, adibiti a titolo esemplificativo e non limitativo ad abitazione civile, uffici, ricovero impianti, cabine, impianti all'aperto recintati, magazzino per ricovero automezzi, macchinari e impianti, sede consortile, casello, locali tecnici in genere, rete di distribuzione, invasi con diga, serbatoi in genere, ecc..

Sezione Prima – Danni Diretti e Indiretti

Partita	Somma assicurata	Tasso ‰	Premio Lordo
1. Patrimonio Immobiliare	€ 2.000.000,00		
2. Patrimonio Mobiliare	€ 2.400.000,00		
3. Ricorso Terzi	€ 600.000,00		
4. Danni Indiretti 20 %	€ 1.000.000,00		
5. Spese Demolizione e Sgombero	€ 100.000,00		
TOTALI	€ 6.100.000,00		

Sezione Seconda – Furto

Garanzia	Somma Assicurata	Tasso ‰	Premio Lordo
1. Per sinistro e anno (Primo Rischio Assoluto) (con i sottolimiti indicati nel capitolo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo)	€ 10.000,00		

Sezione Terza – Elettronica

Partita	Somma assicurata	Tasso ‰	Premio Lordo
1. Attrezzature Elettroniche e sistemi di elaborazione dati (Primo Rischio Assoluto)	€ 50.000,00		
2. Supporti Dati e Ricostruzione Dati (Primo Rischio Assoluto)	€ 20.000,00		
TOTALI	€ 70.000,00		

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Sez. 1^ - DANNI DIRETTI

<i>Garanzia</i>	<i>Franchigia e/o Scoperto per sinistro</i>	<i>Limite di Indennizzo per sinistro e anno</i>
Spese per la ricerca e riparazione del guasto	€	€ 50.000,00
Beni presso terzi	€	€ 250.000,00
Eventi Atmosferici	€ 2.500,00	80% delle somme assicurate
Inondazioni Alluvioni Allagamenti	€ 15.000,00	50% delle somme assicurate con il limite di Euro 3.000.000,00 per ubicazione
Terremoto	€ 20.000,00	50 % delle somme assicurate con i limite di Euro 3.000.000,00 per ubicazione
Eventi Sociopolitici	€ 2.500,00	80 % delle somme assicurate
Terrorismo	Scoperto 10 % con il minimo di € 2.500,00 e con il massimo di € 15.000,00	50% delle somme assicurate con il max. di € 2.500.000,00
Sovraccarico da Neve	€	50 % delle somme assicurate
Grandine su fragili	€	€ 100.000,00
Fenomeno Elettrico	€	€ 100.000,00
Guasti Macchine	€	€ 100.000,00
Acqua piovana	€	€ 100.000,00
Intasamento gronde e pluviali	€	€ 100.000,00
Rigurgito di fognature	€	€ 100.000,00
Rottura di vetri e cristalli	€ 100,00	€ 10.000,00
Gelo	€	€ 50.000,00
Frane, smottamenti, cedimenti del terreno, caduta massi	€ 10.000,00	€ 500.000,00
Crollo e collasso strutturale	€	€ 500.000,00
Cedimento, franamento e smottamento del terreno	€ 10.000,00	€ 200.000,00
Onorari periti		€ 100.000,00

Per ogni altro danno salvo quanto evidenziato sopra e con esclusione della garanzia Ricorso Terzi,	€ 1.000,00	==
--	---------------	----

Sez. 2^ - FURTO – RAPINA – ESTORSIONE

<i>Bene/Garanzia</i>	<i>Franchigia e/o Scoperto per sinistro</i>	<i>Limite di Indennizzo per sinistro e ubicazione</i>
Beni mobili	€ 250,00	€ 10.000,00
Beni presso Terzi	€ 250,00	€ 5.000,00
Guasti Cagionati dai Ladri	===	€ 5.000,00
Valori ovunque posti	€ 250,00	€ 2.500,00
Valori in mezzi di custodia	===	€ 2.500,00
Portavalori	€ 250,00	€ 2.500,00
Assicurazione uffici	€ 500,00	€ 5.000,00
Furto con destrezza	€ 500,00	€ 1.000,00
Onorari periti	===	€ 2.500,00
Beni all'aperto	€ 1.000,00	€ 5.000,00

Sez. 3^ – ELETTRONICA

<i>Garanzia</i>	<i>Franchigia e/o Scoperto per sinistro</i>	<i>Limite di Indennizzo per sinistro e anno</i>
Danni alle cose	€ 250,00	Somma assicurata
Danni alle cose all'aperto o in zona isolata, limitatamente ai danni derivanti da fulmine, eventi atmosferici, atti vandalici o dolosi, furto	Scop. 10 % con il minimo di € 250,00	Somma assicurata
Terrorismo	Scop 10 % con il minimo di €	50 % delle somma assicurata
Supporti di dati e dati	€ 500,00	Somma assicurata
Apparecchiature ad impiego mobile	Scoperto 10 % con il minimo di € 150,00	€ 20.000,00
Onorari periti	===	€ 25.000,00
Virus informatici	===	€ 25.000,00

DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere ed approvare specificatamente le seguenti disposizioni contrattuali:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 6

Recesso in caso di sinistro.

Art. 7

Durata del contratto.

Art. 9

Foro competente.

Art. 15

Esagerazione dolosa del danno.

Artt. 16 e 17

Procedura per la valutazione del danno e mandato periti.

Art. 20

Assicurazione presso diversi assicuratori.

La Società

Il Contraente / Assicurato
